

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 luglio 2020

Misure in favore dell'imprenditoria femminile in agricoltura.  
(20A04596)

(GU n.212 del 26-8-2020)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura prevede che, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, siano stabiliti, nei limiti delle risorse di cui al comma 505 del medesimo art. 1 e nei limiti fissati dall'Unione europea, i criteri e le modalita' di concessione di mutui a tasso zero, nel limite di 300.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2019 che, ai sensi dell'art. 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del capitolo n. 7723 «Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura», con uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193/2014;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:

«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Ritenuto necessario, in un'ottica di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, affidare ad un unico soggetto il compito di ricevere, istruire e deliberare le domande di accesso alle agevolazioni nonche' di erogare i relativi mutui agevolati;

Considerato che l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, gia' gestisce ed eroga, per conto della stessa Amministrazione vigilante, mutui a tasso agevolato per favorire lo sviluppo e il consolidamento dell'imprenditoria in agricoltura e pertanto puo' efficacemente assumere i compiti di soggetto gestore anche delle agevolazioni in parola;

Considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 1983 che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano quale apposita sede collegiale utile a favorire la cooperazione tra l'attivita' dello Stato e quella delle regioni;

Vista l'intesa della Conferenza Stato-regioni acquisita nella seduta del 18 giugno 2020;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «ISMEA» o «Soggetto gestore»: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA;

b) «Ministero»: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) «regolamento»: regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193/2014;

d) «ESL»: equivalente sovvenzione lordo, di cui all'art. 2, punto 20 del regolamento.

e) «Progetto»: il complesso degli investimenti proposti dal soggetto beneficiario.

Art. 2

Requisiti dei soggetti beneficiari

Le agevolazioni previste dall'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano alle micro imprese e piccole e medie imprese come definite dal regolamento, in qualsiasi forma costituite, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di aziende agricole, attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese;

b) esercitare esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;

c) essere amministrate e condotte da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola ovvero, nel caso di societa', essere composte, per oltre la meta' numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola;

d) avere sede operativa nel territorio nazionale.

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

f) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

g) non rientrare tra le imprese in difficolt'a', cosi' come definite dall'art. 2, punto (14), del regolamento.

### Art. 3

#### Agevolazioni concedibili e garanzie

1. Per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 1 sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata minima di cinque anni e massima di quindici anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore a 300.000 euro e comunque non superiore al 95% delle spese ammissibili, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa comunitaria in termini di ESL.

2. L'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento, comprensivo dell'IVA, apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno pari almeno al 20% delle spese ammissibili complessive.

3. Il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie per l'intero importo concesso, maggiorato del 20% per accessori e per il rimborso delle spese, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. In particolare, si potra' ricorrere a: a) iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi; b) in alternativa o in aggiunta all'ipoteca, a prestazione di fideiussione bancaria o assicurativa, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 120% del mutuo agevolato concesso.

4. I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalita' ed i termini stabiliti nel contratto di mutuo agevolato.

### Art. 4

#### Iniziative ammissibili

1. I progetti finanziabili devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) miglioramento del rendimento e della sostenibilita' globale dell'azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o un miglioramento e riconversione della produzione e delle attivita' agricole connesse;

b) miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di

igiene e benessere degli animali purché non si tratti di investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea;

c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura.

2. I progetti non possono essere avviati prima della presentazione della domanda e devono concludersi entro ventiquattro mesi dalla data di ammissione alle agevolazioni.

## Art. 5

### Spese ammissibili

1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:

- a) studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato;
- b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
- c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
- d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
- e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
- f) servizi di progettazione;
- g) beni pluriennali;
- h) acquisto di terreni;
- i) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali e commisurati alla realizzazione del progetto.

2. La spesa di cui alla lettera a) è ammissibile nella misura del 2% del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre, la somma delle spese relative allo studio di fattibilità ed ai servizi di progettazione è ammissibile complessivamente entro il limite del 12% dell'investimento da realizzare.

3. L'acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'investimento da realizzare.

4. La potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100% della capacità produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.

5. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attività prevista dal progetto.

6. Non possono essere concessi aiuti per:

- a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;
- b) impianto di piante annuali;
- c) lavori di drenaggio;
- d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi entro ventiquattro mesi dalla data di insediamento dei giovani agricoltori;
- e) acquisto di animali.

7. I beni di investimento agevolabili devono essere nuovi di fabbrica. Non sono ammissibili le spese per investimenti di sostituzione di beni preesistenti, i costi dei lavori in economia, e le spese per l'IVA; ai sensi dell'art. 14, paragrafo 7 e dell'art. 17, paragrafo 6, del regolamento, il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.

8. Non saranno concessi aiuti per investimenti in impianti per la

produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili.

9. Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le spese per gli acquisti o per lavori effettuati prima della data di delibera di ammissione alle agevolazioni.

#### Art. 6

##### Istruttoria delle domande

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare il nome e le dimensioni dell'impresa, la descrizione e l'ubicazione del progetto, l'elenco delle spese ammissibili e l'importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto e devono essere presentate a ISMEA secondo le modalita' indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 13.

2. Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, nonche' la sostenibilita' finanziaria ed economica dell'iniziativa.

#### Art. 7

##### Concessione ed erogazione delle agevolazioni

1. All'esito del procedimento istruttorio, ISMEA, esperiti gli adempimenti di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, delibera, nei limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la concessione delle agevolazioni o il rigetto della domanda, dandone comunicazione agli interessati.

2. La deliberazione di concessione individua il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l'attuazione del progetto e definisce la durata del mutuo agevolato fermo restando l'erogazione dello stesso in un'unica soluzione.

3. Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di concessione delle agevolazioni, i beneficiari sono tenuti a produrre a ISMEA la documentazione necessaria alla stipula del contratto di mutuo agevolato secondo le modalita' indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 13.

4. Nel contratto di mutuo agevolato sono disciplinati i termini e le condizioni per l'attuazione del progetto, nonche' i rapporti giuridici e finanziari tra ISMEA e il soggetto beneficiario, ivi inclusi i tassi di mora applicati in caso di inadempimento.

#### Art. 8

##### Modalita' di rendicontazione

1. Dopo la stipula del contratto di mutuo agevolato, i beneficiari devono rendicontare le spese effettuate in un'unica soluzione, ovvero per SAL (stato avanzamento lavori) fino a un massimo di 3.

2. Al termine del periodo di realizzazione dell'investimento, in caso di investimenti realizzati per un valore inferiore a quello previsto nel progetto approvato, i massimali di intervento di cui all'art. 3 vengono ricalcolati sulla base delle spese ammesse e

l'importo del mutuo viene rideterminato con effetto sul piano di ammortamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

#### Art. 9

##### Cumulo delle agevolazioni

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa comunitaria in termini di ESL.

#### Art. 10

##### Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate nei seguenti casi:

a) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto di investimento di cui all'art. 4, comma 2, salvo casi di forza maggiore oggettivamente dimostrabili;

b) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimento dei beni mobili e immobili ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto di investimento e comunque sino fino all'estinzione del mutuo agevolato;

c) cessazione dell'attività dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto di investimento e comunque sino fino all'estinzione del mutuo agevolato;

d) fallimento dell'impresa beneficiaria prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto di investimento;

e) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'art. 11;

f) mancata restituzione protratta per oltre un anno di una rata del finanziamento concesso.

2. Per ogni altra indicazione in merito alle procedure amministrative di revoca non espressamente esplicitate nel presente articolo si rimanda alle istruzioni applicative di cui all'art. 13.

#### Art. 11

##### Monitoraggio, ispezioni e controlli

In qualsiasi momento, il Ministero e ISMEA possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare la permanenza dei requisiti per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati. ISMEA può acquisire anche presso terzi documenti e informazioni utili per la verifica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato.

#### Art. 12

##### Soggetto gestore

1. Il Ministero stipula apposita convenzione, che sarà oggetto di registrazione presso la Corte dei conti, con ISMEA, soggetto al quale

sono demandate le attivita' di istruttoria, concessione ed erogazione delle agevolazioni, nonche' quelle di monitoraggio e controllo previste dal presente decreto. Con la medesima convenzione sono, altresì, definite le modalita' di rendicontazione e relazione a carico del soggetto gestore.

2. Agli oneri derivanti dalla convenzione si provvede con le risorse di cui all'art. 1, comma 506, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

#### Art. 13

##### Istruzioni applicative

ISMEA trasmette al Ministero lo schema di istruzioni applicative del presente decreto volte a definire i criteri, le modalita' di presentazione delle domande, le procedure di concessione e di liquidazione e di revoca dei mutui agevolati. In assenza di osservazioni da parte del Ministero, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello schema, ISMEA adotta le istruzioni applicative e le pubblica sul proprio sito istituzionale.

#### Art. 14

##### Disposizioni finali

1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 702/2014.

2. Sintesi delle informazioni relative al presente decreto e' trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014.

3. Il regime di aiuto entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sull'avviso di ricevimento inviato dalla Commissione europea.

Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2020

Il Ministro: Bellanova

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2020  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 747



# ISTRUZIONI APPLICATIVE

DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DEL 9 LUGLIO  
2020 RECANTE **MISURE IN FAVORE DELL'IMPRESA FEMMINILE IN AGRICOLTURA**  
(PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 212 DEL 26 AGOSTO 2020).



## Sommario

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>REQUISITI IMPRESE RICHIEDENTI LE AGEVOLAZIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>INTERVENTI FINANZIARI E LIMITI.....</b>	<b>5</b>
3.1	AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI E MASSIMALI D'INTERVENTO.....	5
3.2	INVESTIMENTI AMMISSIBILI .....	6
3.3	MUTUO AGEVOLATO E MEZZI PROPRI .....	8
3.3.1	<i>Mutuo agevolato</i> .....	8
3.3.2	<i>Mezzi propri</i> .....	8
<b>4</b>	<b>GARANZIE.....</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>MODALITÀ D'ACCESSO.....</b>	<b>10</b>
5.1	REGISTRAZIONE DELL'UTENTE .....	10
5.2	DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI .....	10
5.3	VALUTAZIONE DI RICEVIBILITÀ.....	11
5.4	VALUTAZIONE ISTRUTTORIA .....	11
5.5	ESITO DELL'ISTRUTTORIA.....	12
<b>6</b>	<b>PROCEDURA DI CONCESSIONE E DI LIQUIDAZIONE .....</b>	<b>13</b>
6.1	STIPULA DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI .....	13
6.2	PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE EROGAZIONI, PROROGHE E VARIAZIONI .....	13
<b>7</b>	<b>REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI .....</b>	<b>15</b>
<b>8</b>	<b>ULTERIORI DISPOSIZIONI.....</b>	<b>16</b>



## 1 Introduzione

Nell'ambito delle politiche di sviluppo del settore agricolo e agroalimentare volte, in particolare, a incentivare l'imprenditoria femminile, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, **ISMEA** concede **mutui agevolati** a tasso zero per sostenere, su tutto il territorio nazionale, **iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici**.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 luglio 2020 (**Decreto**) sono stati definiti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 504, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ai sensi dell'art. 13 del citato decreto ministeriale, le presenti **Istruzioni Applicative** definiscono i criteri, le modalità di presentazione delle domande, le procedure di concessione e di liquidazione e di revoca dei mutui agevolati concessi da ISMEA.

## 2 Requisiti imprese richiedenti le agevolazioni

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese, qualificate quali microimprese, piccole e medie imprese come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014, in qualsiasi forma costituite, attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 5, 6 e 7, del Regolamento (UE) n. 702/2014 che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di aziende agricole, attraverso investimenti nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ai sensi degli articoli 14 e 17 del citato Regolamento (UE) n. 702/2014.

Alla data di presentazione della domanda, le imprese richiedenti le agevolazioni (**richiedenti**) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;
- b) esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
- c) essere amministrate e condotte da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola; nel caso di società, essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da donne in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale;
- d) avere sede operativa nel territorio nazionale;
- e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- f) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- g) non rientrare tra le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, punto (14), del Regolamento (UE) n. 702/2014.

La maggioranza numerica dei soci e delle quote di partecipazione prevista dalla lettera c), ove non presente al momento della presentazione della domanda, deve sussistere alla data di ammissione alle agevolazioni.

Il soggetto qualificante può richiedere il beneficio una sola volta.

### 3 Interventi finanziari e limiti

#### 3.1 Agevolazioni concedibili e massimali d'intervento

Le agevolazioni concedibili consistono in un **mutuo agevolato, a tasso zero**, di importo non superiore a **300.000 euro**, e comunque non superiore al **95 per cento** delle spese ammissibili.

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 702/2014.

L'ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) dell'aiuto corrisponde al valore degli interessi oggetto di abbattimento, attualizzato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione.

Le intensità massime dell'aiuto, espresso in termini di ESL, sono fissate all'articolo 14, paragrafi 12 e 13, e all'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014. In particolare:

- 50 per cento nelle regioni meno sviluppate ai sensi dell'art. 2, punto (37), del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- 40 per cento nelle restanti zone;
- per i progetti nel settore della produzione agricola primaria, le intensità massime di aiuto, espresso in termini di ESL, possono essere maggiorati di 20 punti percentuali ai sensi dell'art. 14, paragrafo 13, lettera a) del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- le agevolazioni nel settore della produzione agricola primaria non possono superare, in termini di ESL, l'importo di 500 mila euro per impresa e per progetto di investimento.

Relativamente alle stesse spese ammissibili, le agevolazioni previste dal Decreto possono essere cumulate con altre agevolazioni pubbliche concesse sia precedentemente, sia successivamente alla deliberazione di ammissione, esclusivamente entro i limiti di intensità di aiuto previsti dagli articoli 14 e 17 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Per le attività di agriturismo e le altre attività di diversificazione del reddito agricolo sono ammesse le spese di cui alle presenti istruzioni applicative nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 nel limite di un massimale complessivo di aiuti *de minimis* non superiore a 200 mila euro/beneficiario su un periodo di tre esercizi finanziari.

### **3.2 Investimenti ammissibili**

Gli investimenti devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione;
- miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali, purché non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell'Unione Europea;
- realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura.

Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:

- a) studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato;
- b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
- c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
- d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
- e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
- f) servizi di progettazione;
- g) beni pluriennali (es. piante pluriennali);
- h) acquisto terreni;
- i) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario funzionali e commisurati alla realizzazione del progetto.

Le spese di cui sopra sono ammissibili nel rispetto dei seguenti limiti:

- la spesa di cui alla lettera a) è ammissibile nella misura del **2 (due) per cento** del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre, la somma delle spese relative allo studio di fattibilità e di quelle relative ai servizi di progettazione, è ammissibile complessivamente entro il limite del **12 (dodici) per cento** dell'investimento da realizzare;
- per gli investimenti relativi al settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al **10 (dieci) per cento** dei costi ammissibili totali dell'intervento;
- la potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al **100 (cento) per cento** della capacità produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento;

La spesa di cui alla lettera i) è ammissibile per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 nel limite di un massimale complessivo di aiuti *de minimis* non superiore a 25 mila euro/beneficiario su un periodo di tre esercizi finanziari. Per le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, gli agriturismi e le altre attività di diversificazione del reddito agricolo detta spesa è ammissibile nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 nel limite di un massimale complessivo di aiuti *de minimis* non superiore a 200 mila euro/beneficiario su un periodo di tre esercizi finanziari.

Non sono ammissibili le spese:

- sostenute per la costruzione o per la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attività prevista dal progetto;
- per acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali, impianto di piante annuali, lavori di drenaggio, investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione (ad eccezione degli aiuti concessi entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di insediamento dei giovani agricoltori), acquisto di animali per gli investimenti relativi al settore della produzione agricola primaria;
- i costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- per il capitale circolante;
- per investimenti di sostituzione di beni preesistenti. I beni di investimento agevolabili devono essere nuovi di fabbrica;
- per i lavori in economia;
- per l'IVA, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA;
- per impianti per la produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili;
- per gli acquisiti o per lavori effettuati prima della data di ammissione alle agevolazioni.

In materia di irrigazione, gli investimenti per la produzione primaria devono rispettare le condizioni di cui all'art. 14, paragrafo 6, f) del Regolamento (UE) n.702/2014 e, dal 1 gennaio 2017, gli investimenti sono ammessi solo se, nel bacino idrografico in cui avvengono, è assicurato un contributo dei diversi utilizzi dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo, così come previsto dall'art. 9, comma 1, della Direttiva 2000/60/CE, tenendo conto delle conseguenze sociali, ambientali, economiche del recupero e delle condizioni geografiche e climatiche della regione.

Gli investimenti per la produzione primaria e trasformazione e commercializzazione dei prodotti allegato I del Trattato, che richiedono una valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Direttiva 2011/92 UE, sono ammissibili solo se il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione ed abbia ricevuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti.

Non sono ammissibili spese in contrasto con i divieti e le restrizioni stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, nonché a quanto stabilito nei Programmi di Sviluppo Rurale delle regioni in cui gli investimenti devono essere effettuati.



### **3.3 Mutuo agevolato e mezzi propri**

#### **3.3.1 Mutuo agevolato**

Per la realizzazione dell'investimento è concesso un **mutuo agevolato, a tasso zero**, della durata minima di **5 (cinque) anni** e massima di **15 (quindici) anni**, comprensiva del periodo di preammortamento.

Il mutuo agevolato è rimborsabile in rate costanti e posticipate.

In caso di ritardo, viene applicato sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora annuale, pari al tasso di riferimento europeo vigente alla data di scadenza della rata non pagata e comunque non inferiore a 0,50%.

#### **3.3.2 Mezzi propri**

Al fine di garantire la realizzazione degli investimenti previsti, la beneficiaria deve apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, pari almeno al **20 (venti) per cento** delle spese di investimento ammissibili, e comunque fino a concorrenza degli importi necessari alla copertura del fabbisogno finanziario generato dal piano degli investimenti, aumentato dell'IVA connessa agli acquisti oggetto dell'investimento.

## 4 Garanzie

L'impresa beneficiaria deve fornire **garanzie sui beni immobili il cui valore di mercato sia pari al 120% del mutuo agevolato concesso**, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare, per una durata almeno pari a quella del mutuo agevolato concesso dall'ISMEA.

Sono ammissibili:

- garanzie ipotecarie di primo grado su beni oggetto di agevolazioni oppure su altri beni della beneficiaria o di terzi;
- in alternativa o in aggiunta all'ipoteca, fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta.

L'impresa beneficiaria è, inoltre, obbligata a stipulare idonee polizze assicurative sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalità e i termini stabiliti nel contratto di mutuo agevolato. Le predette polizze dovranno contenere il vincolo del beneficio a favore di ISMEA, con validità temporale a partire dalla data del contratto e, comunque, fintanto che duri il mutuo agevolato.

Con riferimento ai beni sui quali verrà iscritta ipoteca di primo grado, ISMEA effettua una perizia estimativa del loro valore; l'esito della perizia è soggetto a insindacabile giudizio di ISMEA.



## 5 Modalità d'accesso

In conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, gli interventi sono attuati con una **procedura valutativa a sportello, anche previa pubblicazione di un bando**.

Le domande di accesso sono esaminate secondo **l'ordine cronologico di presentazione**.

### 5.1 Registrazione dell'utente

Le imprese che intendono accedere alle agevolazioni devono trasmettere ad ISMEA, attraverso il portale dedicato, apposita domanda, previo accreditamento.

Per ottenere l'accreditamento, è necessario attivare la procedura di registrazione.

L'accreditamento ha luogo esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata). Una volta effettuata, la registrazione consente all'utente di accedere all'area del portale dedicata alla compilazione ed alla gestione delle domande *on-line*.

Possono registrarsi le imprese richiedenti le agevolazioni *ovvero* loro delegati.

In questo ultimo caso, la registrazione deve essere effettuata una sola volta e può essere utilizzata per più richieste di agevolazioni, destinate a diversi soggetti delegati.

Il modello di delega, disponibile sul portale, deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto dalla impresa richiedente, corredato da un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore e del delegato e trasmesso unitamente alla documentazione allegata alla domanda.

Nel corso dell'*iter* della domanda, il delegato può essere sostituito. In tal caso è sufficiente che il modello con i dati del nuovo soggetto delegato sia sottoscritto dalla impresa richiedente le agevolazioni ed inviato mediante PEC indirizzata ad ISMEA, unitamente all'atto di revoca della precedente delega.

### 5.2 Domanda di ammissione alle agevolazioni

Per accedere alle agevolazioni, l'impresa richiedente deve presentare **in via telematica** e utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione sul portale dedicato:

1. domanda di ammissione alle agevolazioni, compilata in tutte le sue parti;
2. copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del titolare della impresa richiedente;
3. studio di fattibilità del progetto, compilato in tutte le sue parti, e comprensivo degli allegati.

La fase di compilazione della domanda di ammissione alle agevolazioni si conclude con il caricamento, in formato PDF®, di tutti i documenti indicati nel portale o nel bando.

Con l'inserimento dei dati obbligatori e il caricamento degli allegati richiesti, il sistema consente di convalidare la domanda e genera un **codice progetto** (CP), che identificherà il progetto per l'intera durata.

**La convalida della domanda sul portale rappresenta il termine di presentazione della domanda.**

Al momento dell'acquisizione a sistema, tutti i documenti devono risultare completi e correttamente compilati e sottoscritti, se previsto, dai soggetti interessati.

Dopo la convalida della domanda non può essere effettuata alcuna modifica ai dati trasmessi che potranno essere utilizzati solamente in modalità lettura.

La domanda di ammissione alle agevolazioni, le autodichiarazioni e lo studio di fattibilità richiesti devono essere redatti secondo i modelli disponibili sul portale.

In fase di compilazione della domanda, l'impresa richiedente deve dichiarare di essere consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di sottoscrizione di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'articolo 76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dalle agevolazioni eventualmente conseguite.

### **5.3 Valutazione di ricevibilità**

L'attività di valutazione della ricevibilità è finalizzata a verificare:

1. la regolarità della presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
2. la presenza sul portale di tutti i documenti indicati nel portale o nel Bando.

All'esito delle verifiche, ISMEA, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, dispone la ricevibilità o meno della domanda ovvero, in caso di Bando, redige la graduatoria provvisoria.

In quest'ultimo caso, la graduatoria è pubblicata sul sito internet [www.ismea.it](http://www.ismea.it).

Dalla data di disposizione di irricevibilità ovvero di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnazioni.

### **5.4 Valutazione Istruttoria**

L'istruttoria delle domande ricevibili è finalizzata alla verifica:

1. del contenuto delle informazioni fornite dall'impresa richiedente e della documentazione allegata alla domanda di ammissione alle agevolazioni;
2. dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni;
3. della sostenibilità economica, finanziaria dell'iniziativa, con particolare riguardo alla possibilità di rimborso del finanziamento richiesto, in un'ottica di sana ed equilibrata gestione anche mediante l'analisi dei dati economici e finanziari dell'azienda;
4. dell'adeguatezza della struttura garantuale proposta.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA può utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le Camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri o elenchi.

In questa fase, inoltre, ISMEA può effettuare le verifiche ritenute necessarie ai fini del completamento dell'istruttoria, con particolare riguardo alla congruità tecnico-produttiva degli investimenti ipotizzati con gli obiettivi dello studio di fattibilità e alla ragionevolezza delle previsioni di spesa.

A tal fine, la richiedente dovrà assicurare la massima assistenza al personale ISMEA e ai consulenti tecnici che saranno eventualmente coinvolti, anche garantendo il pieno accesso ai siti produttivi oggetto dell'investimento e agli immobili proposti in garanzia, in caso di eventuale sopralluogo in azienda. L'esito di tali verifiche rimarrà soggetto all'insindacabile

giudizio di ISMEA.

Nel corso della fase istruttoria ISMEA potrà chiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa, assegnando alla richiedente un termine perentorio, decorso inutilmente il quale la domanda non è ammessa alle agevolazioni. Ogni comunicazione sarà inoltrata esclusivamente via PEC all'indirizzo indicato in sede di presentazione della domanda.

Il procedimento istruttorio si conclude con l'adozione della delibera individuale di ammissione o non ammissione alle agevolazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda ovvero, in caso di bando, dal termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. In caso di richiesta di chiarimenti e/o documentazione integrativa, il termine è sospeso per un periodo di tempo non superiore a quello assegnato per riscontrare la richiesta.

### **5.5 Esito dell'istruttoria**

All'esito dell'*iter* istruttorio, esperiti i controlli sulle dichiarazioni rese dall'impresa richiedente, gli adempimenti di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. ("*Codice Antimafia*") e quelli previsti dal decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 rubricato "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i.*", nei limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è disposta l'ammissione o non ammissione dell'impresa richiedente, comunicando l'esito agli interessati.

In caso di bando, le graduatorie definitive sono pubblicate sul sito internet [www.ismea.it](http://www.ismea.it).

La delibera di ammissione alle agevolazioni individua la beneficiaria, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l'attuazione del progetto e definisce l'importo e la durata del mutuo agevolato, fermo restando l'erogazione dello stesso in un'unica soluzione.

Per le domande ammesse alle agevolazioni, ISMEA provvede a generare il CUP (codice unico di progetto) necessario per il Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.

In caso di ammissione, alle imprese beneficiarie viene inviata apposita comunicazione dove oltre il CUP e i dettagli dell'intervento finanziario, viene indicata la documentazione necessaria per la stipula del contratto di mutuo.

## **6 Procedura di concessione e di liquidazione**

### ***6.1 Stipula del contratto di mutuo agevolato***

Entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione della delibera di ammissione alle agevolazioni, l'impresa beneficiaria è tenuta a produrre a ISMEA la documentazione necessaria alla stipula del contratto di mutuo agevolato.

Il contratto di mutuo agevolato è stipulato presso un notaio indicato da ISMEA. Le spese e gli oneri sono a carico dell'impresa beneficiaria. Nei contratti sono disciplinati i termini e le condizioni per l'attuazione del progetto, nonché i rapporti giuridici e finanziari tra ISMEA e l'impresa beneficiaria, ivi inclusi i tassi di interesse di mora applicati in caso di inadempimento.

Con il contratto sono, tra l'altro, regolate:

- le modalità di erogazione delle agevolazioni;
- le condizioni che possono comportare la risoluzione dello stesso e la conseguente revoca delle agevolazioni;
- gli obblighi connessi alle attività di monitoraggio, di controllo e di ispezione circa la realizzazione dei progetti.

Ogni variazione comportante modifiche soggettive o oggettive del progetto deve essere preventivamente comunicata, con adeguata motivazione, a ISMEA per la relativa autorizzazione.

### ***6.2 Procedura di liquidazione Erogazioni, proroghe e variazioni***

Il mutuo agevolato è erogato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto, all'esito del consolidamento della garanzia ipotecaria.

La realizzazione del progetto deve essere completata e rendicontata entro il termine previsto dal contratto di mutuo agevolato, ovvero in 12 o 24 mesi decorrenti dalla data di ammissione alle agevolazioni.

Dopo la rendicontazione del progetto e la presentazione della documentazione prevista dal contratto di mutuo agevolato, ISMEA effettua gli accertamenti, eventualmente anche presso la sede operativa aziendale o presso gli immobili aziendali (terreni e/o fabbricati) dove sono collocati gli investimenti realizzati, finalizzati a verificare:

1. la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la fruizione delle agevolazioni;
2. l'esistenza, la consistenza e la funzionalità degli investimenti realizzati rispetto a quelli previsti dalla delibera di ammissione alle agevolazioni;
3. la completezza e regolarità della documentazione di spesa rendicontata;
4. il corretto adempimento di tutti gli obblighi previsti dal contratto di mutuo agevolato;
5. l'avvenuto pagamento delle fatture relative all'investimento.

I pagamenti dei fornitori devono essere eseguiti a mezzo bonifico bancario, riportante specifica causale, a valere su un conto corrente ad uso esclusivo dell'impresa beneficiaria.

Può essere richiesta ad ISMEA una proroga del termine, con richiesta da effettuarsi almeno 3 mesi prima della scadenza del termine di realizzazione degli investimenti, con esplicita indicazione dei motivi e/o dei comprovati casi di forza maggiore.

Eventuali variazioni al progetto degli investimenti dovranno essere preventivamente comunicate a ISMEA in forma scritta e da esso approvate. Le variazioni saranno ammesse qualora non comportino modifiche sostanziali per natura, obiettivi e funzionalità al progetto originario degli investimenti.

Nel caso di investimenti realizzati per un importo inferiore a quello previsto nel progetto approvato, i massimali di intervento sono ricalcolati sulla base delle spese effettivamente realizzate e dei massimali previsti dalla delibera di ammissione alle agevolazioni e l'importo del mutuo agevolato è rideterminato con effetto sul piano di ammortamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

È possibile compensare la maggiore spesa per taluni beni con la minore spesa per altri, nell'ambito della stessa macro voce di cui al progetto degli investimenti, fatto salvo il giudizio di ISMEA sulla coerenza della variazione rispetto all'originario progetto degli investimenti e sulla congruità dei prezzi e dei corrispettivi.

## **7 Revoca delle agevolazioni**

Le agevolazioni sono revocate nei casi previsti dal contratto di mutuo agevolato, e comunque in caso di:

1. mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto di investimento, salvo casi di forza maggiore oggettivamente dimostrabili;
2. trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimento dei beni mobili e immobili ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto di investimento e comunque sino all'estinzione del mutuo agevolato;
3. cessazione dell'attività dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto di investimento e comunque sino all'estinzione del mutuo agevolato;
4. fallimento dell'impresa beneficiaria prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto di investimento;
5. mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo;
6. mancata restituzione protratta per oltre un anno di una rata del finanziamento concesso.

## **8 Ulteriori disposizioni**

Fino alla completa estinzione del mutuo agevolato, l'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei vincoli sull'investimento, sull'attività e sulla sede operativa previsti dalla normativa di riferimento nonché all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal contratto di mutuo agevolato.

Sino alla completa estinzione del mutuo concesso, l'impresa beneficiaria deve conservare la qualifica di IAP o di coltivatore diretto e prevedere, nello statuto sociale, una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni tali da far venire meno i requisiti soggettivi.